

COMUNE DI FONNI

PROVINCIA DI NUORO

REGOLAMENTO COMUNALE DI INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE INTERNA.

- Art. 18 legge 11.2.1994, n. 109
- Legge 18.11.1998, n. 415
- Art. 13, comma 4, legge 17.5.1999, n. 144

Sommario:

- Art. 01. Oggetto del regolamento e principi generali
- Art. 02. Nonne in materia di progettazione
- Art. 03. Affidamento degli incarichi di progettazione
- Art. 04. Limitazioni all'erogazione degli incentivi
- Art. 05. Modalità di costituzione degli incentivi
- Art. 06. Criteri di riparto
- Art. 07. Liquidazione degli incentivi
- Art. 08. Condizioni per l'affidamento dell'incarico
- Art. 09. Divieti
- Art. 10. Copertura rischi professionali
- Art. 11. Entrata in vigore

Art. 1- Oggetto del regolamento e principi generali

1. Il presente regolamento individua i criteri generali da seguire per la ripartizione al personale interessato degli incentivi di progettazione previsti dall'art. 18 della legge 11.2.1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni;.
2. Gli incentivi di progettazione di cui al comma I vengono erogati al personale dell'Ufficio Tecnico che ha direttamente partecipato alla redazione di progetti di opere o lavori pubblici oppure di atti di pianificazione generale.
3. Per personale dell'ufficio tecnico si intende, indifferentemente, sia quello che ha partecipato alla redazione dei progetti, sia quello che ha redatto i piani, indipendentemente dalla sua organica collocazione nella struttura organizzativa dell'ente.
4. Per progettista si intende il dipendente incaricato della redazione del progetto di opere o lavori oppure degli atti di pianificazione.
5. Per legge n. 109 si intende la legge 11.2.1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 - Norme in materia di progettazione

1. Le fasi progettuali di cui all'art. 16 della legge n. 109 sono prioritariamente affidate al personale dell'ufficio tecnico.
2. L'affidamento della progettazione a tecnici esterni all'ente può avvenire in via residuale, subordinata al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 17, comma 4, della legge n.109.
3. Le disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano anche per la progettazione di atti di pianificazione.

Art. 3 - Affidamento degli incarichi di progettazione

1. In sede di pianificazione dell'attività gestionale annuale, sono individuati i progetti da affidare al personale dell'ufficio tecnico.
2. Il conferimento degli incarichi di progettazione al personale è affidato al dirigente competente, tenendo conto delle competenze e capacità professionali.
3. Il dirigente competente, sulla base della pianificazione di cui al comma 1, nomina i responsabili del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 109. Gli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori possono coincidere con la nomina a responsabile del procedimento.

Art. 4 - Limitazioni all'erogazione degli incentivi

1. Gli incentivi di progettazione sono erogati esclusivamente qualora l'attività progettuale sia affidata al personale interno.
2. Qualora la progettazione sia viceversa conferita a professionisti esterni, non è dovuta alcuna incentivazione per l'attività che il personale dell'ufficio tecnico è chiamato istituzionalmente a svolgere per tali progetti, ad esclusione del responsabile del procedimento che ha comunque diritto alla quota di incentivo prevista ai sensi del successivo art. 6, comma 4 (art. 13, comma 4 della legge n. 144 del 17.05.1999).
3. Nel caso in cui, oltre alla progettazione interna, si renda necessario conferire a liberi professionisti la redazione di alcune procedure, gli incentivi, sono dovuti nella misura di legge, alla quale deve essere scorporata la quota affidata agli esterni che costituisce così economia di spesa.

Art. 5 - Modalità di costituzione degli incentivi

1. Gli incentivi di cui all'art. 18 della legge n. 109, si costituiscono di volta in volta direttamente sugli stanziamenti previsti per i singoli interventi ai sensi dell'art. 16, comma 7, della medesima legge n. 109.
2. La quota incentivo viene stabilita sulla base del costo complessivo del progetto affidato al personale dell'Ufficio Tecnico, secondo i meccanismi di calcolo previsti dalla legge n. 109 e dal presente articolo.
3. La quota dei singoli progetti affidati al personale interno, è costituita da somme variabili dall'1 per cento all'1,5 per cento degli importi posti a base di gara per le opere o i lavori, nonché da una somma pari al 30 per cento della tariffa professionale relativa agli atti di pianificazione.
4. La percentuale effettiva spettante per la progettazione di opere o lavori viene graduata secondo i seguenti criteri:

%	Importo a base d'asta	Tipo di intervento
1,00	< 50.000.000	Manutenzione ordinaria
1,5	-----	In ogni altro caso

5. Nei quadri economici dei progetti esecutivi deve essere espressamente indicato l'ammontare delle spese tecnici di progettazione che vengono attribuite al personale interno.

Art. 6 - Criteri di riparto

1. All'inizio di ciascun esercizio, il dirigente competente, con proprio atto, individua il personale interessato alla progettazione.
2. Le quote di progetto sono ulteriormente e ripartite tra i partecipanti alla progettazione tenendo conto della qualifica funzionale del dipendente, del livello di responsabilità assunta nella progettazione e delle distinte fasi procedurali secondo i seguenti parametri:

A FASE DELLA PROGETTAZIONE % QUOTA PROGETTO DA LIQUIDARE

Progetto preliminare	a	25
Progetto definitivo	b	5
Progetto esecutivo	c	40
PIANI Piano adottato	d	45
Piano approvato	e	55

a+b+c=100% d+e100% quota singola di progetto

B PARAMETRO RESPONSABILITÀ LAVORI//OPERE PIANI

Responsabile unico del procedimento 35%

Progettista	20%
Direttore dei lavori	20%
Collaboratori tecnici	25%

Nel caso in cui si richieda la collaborazione di altro personale (amm.vo/disegnatore ecc.), competerà a loro una percentuale pari al 40% della quota spettante al collaboratore tecnico.

3. Gli incentivi, come sopra calcolati, da suddividere tra il personale dell'Ufficio Tecnico, si intendono al lordo degli oneri riflessi e precisamente comprendono:

- a) compenso spettante per l'attività svolta da suddividere tra i diversi dipendenti coinvolti nel progetto in rapporto ai parametri individuali previsti al comma 2;
- b) imposte e tasse individuali corrispondenti (IRPEF);
- c) quota e contributi normalmente a carico del lavoratore dipendente (CPDEL/parte ecc.) e quota relativa agli oneri riflessi;
- d) qualora la progettazione sia viceversa conferita a professionisti esterni, non è dovuta alcuna incentivazione per l'attività che il personale dell'Ufficio Tecnico è chiamato istituzionalmente a svolgere per tali progetti, ad esclusione del responsabile del procedimento che ha comunque diritto alla quota di incentivo prevista ai sensi del successivo art. 6, comma 4 (art. 13, comma 4 della legge n. 144 del 17.05.1999).

Art. 7 - Liquidazione degli incentivi

1. I responsabili unici del procedimento assicurano la regolarità degli atti e l'avvenuto espletamento delle singole fasi della progettazione.
2. Ai fini di cui al comma precedente essi segnalano al dirigente competente alla liquidazione degli incentivi l'avvenuta realizzazione delle varie fasi progettuali liquidabili ai sensi dell'art. 6.
3. Il dirigente competente, dopo aver disposto i conteggi di cui all'art. 6, qualora le singole quote di progetto risultino ancora disponibili, ripartisce la somma residua in parti uguali tra i partecipanti qualora viceversa risulti insufficiente la riduce in proporzione.
4. In linea di massima, compatibilmente con le esigenze di servizio, gli incentivi, una volta liquidati con apposito atto, sono versati sulla busta paga del primo mese successivo.

Art. 8 - Condizioni per l'affidamento dell'incarico

1. I progetti sono firmati da dipendenti dell'ufficio tecnico abilitati all'esercizio della professione. I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso il Comune, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione pubblica da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.

Art. 9 - Divieti

1. I dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale comunale, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.
2. È vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dalla legge n. 109.

Art.10 - Copertura rischi professionali

1. Il Comune stipula in nome e per conto dei dipendenti incaricati per la progettazione idonee polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale.
2. Le polizze assicurative di cui al comma I sono rinnovate per tutta la durata del rapporto di lavoro

con il Comune a condizione che al dipendente venga affidato almeno un progetto all'anno.

Art. 11 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa delibera di approvazione.
2. Le disposizioni in esso contenute si applicano per i progetti approvati antecedentemente alla sua entrata in vigore, se le singole fasi procedurali non si sono ancora concluse.